



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 9 del 23-01-2025

O R I G I N A L E

CODICE 10075

OGGETTO PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE E SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI e DEI PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 17 DEL D.Lgs. n. 201/2022.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 12:00, in Cisano Bergamasco ed in una sala del Palazzo Comunale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Sesana Antonella	Sindaco	P
Frigerio Carlo	Vice Sindaco	P
Tresoldi Gabriella	Assessore	P
Mazzoleni Federica	Assessore	P
Viola Simone	Assessore	A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza la Signora Sesana Antonella in qualità di Sindaco e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Locatelli Alessandra.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S	Comunicazione alla Prefettura	N

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale è titolare dei servizi pubblici ambientali (servizi di igiene urbana, raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. ed altre frazioni recuperabili, pulizia delle strade, altri servizi integrati) qualificabili come servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante "Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;
- l'articolo 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico - incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana - disponendo quanto segue:

"1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
 - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 3":
- secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di

gestione del servizio deve procedere con "la redazione di un'apposita relazione nella quale sono evidenziate ... le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni";

Preso atto che:

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing* (Lettera b) art. 14 comma 1, affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17), in alternativa agli altri modelli;
- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;
- ai sensi del comma 2 del citato articolo "le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche"

Preso altresì atto che ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio *in house*, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 secondo cui:

1. "Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un

istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Rilevato che in sede di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 19.12.2024, operata dal Consiglio Comunale con la deliberazione 19.12.2024 n. 50 ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il Comune di Cisano Bergamasco non ha in essere alcuna partecipazione diretta in società che effettuano servizi analoghi rispetto a quelli di cui trattasi; tale condizione sussiste anche alla data odierna;

Dato atto che, in forza delle disposizioni sopra richiamate, la Giunta Comunale con deliberazione n. 96 in data 17/10/2024 ha delegato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico alla redazione:

- della relazione ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022 e
- qualora la scelta del modello gestorio si riferisca ad un sistema di autoproduzione in house providing, della relazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022;

Esaminata la Relazione redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in data 22.01.2025 contenente, tra le altre cose:

- una disamina puntuale dei diversi modelli gestori ed una loro comparazione, anche mediante la metodologia basata sul sistema S.W.O.T., che consente l'individuazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce che caratterizzano ciascuna modalità gestionale, sistema, già utilizzato da altre amministrazioni, validato e ritenuto utile tanto dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 23/02/2021 n. 1596; TAR Lazio sez. II Bis, 19/03/2024 n. 5452) quanto da quella contabile (Corte Conti Lombardia Deliberazione n. 161/2022/PAR);
- una analisi del mercato di riferimento;
- una comparazione dei modelli gestori, sulla base degli indicatori di qualità del servizio;
- una analisi economica e finanziaria della scelta;

Preso, quindi, atto che dall'analisi effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, risulta preferibile la scelta della gestione del servizio di igiene urbana secondo il modello dell'in house providing, per tutte le ragioni riassunte nella Relazione e nell'allegato S.W.O.T.;

Esaminata quindi la seconda parte della relazione, redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022, nella quale è stato valutato il preventivo richiesto a Servizi Comunali S.p.A., primaria società pubblica in Provincia di Bergamo che opera per 108 Comuni mediante affidamenti diretti in house;

Ritenuti soddisfacenti e adeguati gli approfondimenti condotti in relazione ai criteri e ai parametri indicati al citato art. 17, a supporto della proposta di affidare il servizio in oggetto a Servizi Comunali S.p.A.;

Accertata la sussistenza in capo a Servizi Comunali S.p.A. di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente (capitale pubblico, controllo analogo e percentuale del fatturato) per consentire l'affidamento di servizi tramite l'in house providing, come meglio approfondito nell'allegata relazione tecnica;

Valutata l'offerta proposta da Servizi Comunali S.p.A. prot. nn. 18392, 20248, 20997 del 2024;

Preso atto dei risultati dell'istruttoria in merito alla valutazione economica finanziaria rispetto al mercato di riferimento, tenuto conto della proposta del modello in house;

Accertato che, come meglio indicato nella Relazione, emerge un risparmio annuo rispetto al 2023 a fronte dell'espletamento di un servizio che non si esaurisce nei servizi già attivi presso il territorio comunale ma che include anche attività e servizi nuovi;

Rilevata, la convenienza per l'Ente a realizzare un risparmio sull'attuale costo del servizio beneficiando di una serie di attività e di servizi aggiuntivi che non hanno una corrispondenza economica, ma che sono ritenuti essenziali per raggiungere e mantenere standard qualitativi tali da conseguire un miglioramento nella gestione dell'intero ciclo del servizio di igiene urbana e del grado di sostenibilità ambientale;

Visto il contratto di servizio di igiene ambientale proposto dalla Servizi Comunali S.p.A., conforme allo schema di contratto tipo approvato da ARERA con Deliberazione 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/Rif;

Preso atto del valore delle quote di Servizi Comunali S.p.A., pari a € 245,85, come comunicato con nota in atti prot. n. 18166 in data 30.10.2024;

Stimato, pertanto, uno stanziamento in bilancio per l'acquisto di n. 10 (dieci) azioni pari a € 2.458,50, che consenta al Comune di entrare nella compagine sociale di Servizi Comunali S.p.A., presupposto dell'affidamento in house;

Visto il piano economico finanziario di affidamento di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 201/2022 e relativa asseverazione;

Considerato che l'affidamento in house del servizio di igiene ambientale avverrebbe successivamente alla conclusione del contratto di servizio con la partecipata indiretta G.Eco S.r.l.;

Ritenuto, quindi, opportuno e conveniente procedere con l'affidamento del servizio di igiene ambientale alla Servizi Comunali S.p.A. attraverso l'istituto dell'*in house providing*;

Visti gli articoli 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto dell'allegata Relazione Tecnica redatta ai sensi degli articoli 14 e 17 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022 e tutti i suoi allegati in ordine all'ipotesi di affidamento dei servizi di igiene ambientale del Comune di Cisano Bergamasco, secondo il modello dell'*in house providing* alla società a totale partecipazione pubblica Servizi Comunali S.p.A.;

3. di fare proprie le analisi, le valutazioni e le conclusioni della suddetta relazione e quindi di proporre e rinviare al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, l'adozione della deliberazione di acquisizione di una partecipazione nella società in house Servizi Comunali S.p.A., disponendo l'acquisto di n. 10 (dieci) azioni al valore di Euro 245,85 (duecentoquarantacinque/85) cadauna per un totale di Euro 2.458,50 (duemilaquattrocentocinquantotto/50);
4. di proporre e rinviare altresì al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, l'adozione della delibera di affidamento del servizio di igiene urbana alla società in house Servizi Comunali S.p.A.,
5. di trasmettere copia della presente agli Uffici Competenti per l'attivazione delle forme di consultazione pubblica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e di ogni altro adempimento ritenuto necessario;

Successivamente, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nelle forme di legge, al fine di consentire in tempo utile l'esperimento delle procedure necessarie all'affidamento del servizio prima della scadenza dell'attuale gestione,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SINDACO
Sesana Antonella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Locatelli Alessandra

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.